

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione, T-138/07, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/E -1/38.823 — PO/Ascensori e Scale mobili), riguardante un'intesa sul mercato dell'installazione e della manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi, vertente sulla manipolazione di bandi di gara, sulla ripartizione di mercati, sulla fissazione dei prezzi, sull'attribuzione di progetti e di contratti ivi attinenti e sullo scambio di informazioni, nonché, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Schindler Holding Ltd, la Schindler Management AG, la Schindler SA, la Schindler Sàrl, la Schindler Liften BV e la Schindler Deutschland Holding GmbH sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 347 del 26.11.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Deutsche Umwelthilfe eV/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-515/11) (¹)

(Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Potere degli Stati membri di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell'esercizio di competenze legislative — Limiti)

(2013/C 260/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Berlin — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Obbligo delle autorità pubbliche di consentire l'accesso su richiesta alle informazioni in materia ambientale di cui esse dispongono — Disposizione nazionale che esenta le supreme autorità federali dall'obbligo di informazione qualora agiscano nell'ambito dell'attività legislativa — Limiti alla discrezionalità degli Stati membri di escludere dalla nozione di «autorità pubblica» ai sensi della direttiva 2003/4/CE gli organi con poteri normativi

Dispositivo

L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire l'accesso alle informazioni ambientali in loro possesso, gli «organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative» non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano disposizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.

(¹) GU C 32 del 4.2.2012.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-520/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Decisione 2009/726/CE — Mancata esecuzione — Importazione di latte e di prodotti lattieri — Provenienza — Aziende a rischio in relazione a casi di encefalopatie spongiformi — Divieti nazionali)

(2013/C 260/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Bianchi, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, nonché C. Candat e R. Loosli-Surrans, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, e 288 TFUE — Mancata esecuzione della decisione 2009/726/CE della Commissione, del 24 settembre 2009, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un'azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica (GU L 258, pag. 27).